



COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO JONIO

89040 – CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

COD. FIS. 81000550806 – PART. IVA 00733560809

TEL 0964365006 – FAX 0964365412

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 24/07/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventiquattro** del mese di **Luglio** alle ore **13:28**, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Giuseppe Monteleone il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ieraci Lorena.

Intervengono i Signori:

	Nome				Nome		
1	BRIZZI PASQUALE	X		7	ATTISANO GIANFRANCO	X	
2	MARTELLI BRUNO	X		8	CARNERI MASSIMO	X	
3	MANAGO' FEDERICO	X		9	MUSOLINO FRANCESCO	X	
4	MONTELEONE GIUSEPPE	X		10	APICELLA VALENTINO	X	
5	PELLEGRINO VINCENZO	X		11	LOSIGGIO GIUSEPPINA	X	
6	CINELLI CLAUDIA	X					

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Il Presidente del Consiglio **Monteleone** illustra il punto inerente alla facoltà concessa agli Enti Locali dalla Legge di Bilancio di aderire alla c.d. "Rottamazione-quinquies" per i carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023. Il Presidente evidenzia che il D.L. n. 63/2026, c.d. "Decreto Carburanti-ter", ha differito al **31 luglio 2026** il termine perentorio entro il quale gli Enti Locali possono approvare la deliberazione di adesione, pubblicarla sul proprio sito istituzionale e trasmetterla all'Agente della Riscossione. Sul piano finanziario, l'analisi condotta dagli uffici attesta che il totale dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2023 ammonta complessivamente ad € 955.589,08, di cui circa € 780.000,00 per quota capitale, € 127.000,00 per sanzioni, € 36.500,00 per interessi ed € 11.500,00 per spese di notifica e ruoli. A fronte di tale importo lordo, spiega il Presidente, i crediti residui attivi iscritti nel Bilancio comunale a titolo di Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ammontano ad € 407.096,48. L'Adesione alla misura, stimando un tasso prudenziale di adesione del 70%, consentirà all'Ente di riscuotere somme attualmente giacenti in ruoli coattivi di difficile esazione, senza arrecare alcun pregiudizio agli equilibri di bilancio stante la congrua capienza del FCDE accantonato. La proposta è corredata del parere favorevole dell'organo di Revisione e della nomina a Responsabile Unico del Procedimento della Dott.ssa Stefania Sgambellone. Durante la trattazione del punto, il Presidente richiama un cittadino presente tra il pubblico ad astenersi dall'effettuare riprese video non autorizzate mediante dispositivo telefonico, ribadendo le disposizioni vigenti.

Il Sindaco **Brizzi** sottolinea il valore politico e contabile della scelta dell'Amministrazione. L'adesione alla rottamazione-quinquies rappresenta una decisione di equità sociale e di efficienza gestionale che va incontro alle esigenze dei contribuenti in un momento economico complesso, consentendo al contempo al Comune di incassare risorse reali su crediti altrimenti di dubbia ed ardua esazione. Evidenzia infine come l'operazione non incida negativamente sui bilanci dell'Ente e rivendica con orgoglio che l'Amministrazione non ha apportato alcun aumento alle aliquote dei tributi comunali negli ultimi sette anni di gestione.

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'articolo 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in materia di entrate proprie;
- l'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 (c.d. Rottamazione-quinquies);
- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;
- l'emendamento al Decreto Legge n. 63/2026 (c.d. "DL Carburanti ter"), approvato in sede referente, che ha differito al 31 luglio 2026 il termine perentorio entro cui gli Enti Locali devono approvare, pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad AdER la deliberazione di adesione;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 31 marzo 2027;
- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinqües* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinqües*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 luglio 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinqües* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-*quinqües*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti AL 31.12.2023 ammontano complessivamente ad euro **955.589,08** di cui € 780.503,96 di imposte, € 127.026,62 per Sanzioni, € 36.574,88 per interessi e € 11.483,62 spese generali;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro **407.096,48** totalmente accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- ne consegue che l'ente risulta abbondantemente protetto sul piano del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle svalutazioni, sicché gli eventuali incassi derivanti dalla rottamazione *quinquies* si configurano, in larga misura, come recuperi su crediti già contabilmente svalutati, con miglioramento della quota libera di avanzo di amministrazione.
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 70% del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi prevedibilmente, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO al prot. n. 4672/2026 il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 6 del 03/07/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Ail. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Sgambellone Stefania, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO Statuto, DUPS, Bilancio 2026/2028

Con voti favorevoli espressi all'unanimità

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

3. DI INVIARE copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;

4.DI DARE ATTO che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;

5.DI INVIARE, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Infine il Consiglio Comunale stante l'urgenza

Con voti favorevoli espressi all'unanimità

DELIBERA

6.DI DICHIARARE l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto

IL IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Monteleone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ieraci Lorena

(atto sottoscritto digitalmente)